

	STATUTO	
	“ ROCKIN LOVERS “	
	ENTE DEL TERZO SETTORE in sigla ETS	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una associazione a tempo indeterminato	
	con qualifica di Ente del Terzo Settore in acronimo ETS di tipo culturale	
	denominato ROCKIN LOVERS con sede in Roma, Via Macedonia, n.	
	100, secondo i principi e le disposizioni di legge, in particolare del	
	Decreto legislativo 117/2017.	
	ARTICOLO 2 - L'associazione non ha fini di lucro nemmeno indiretto	
	ed è costituita esclusivamente per finalità di carattere culturale; la sua	
	struttura è fondata sulla democraticità. E' quindi vietato distribuire utili	
	o avanzi di gestione, nonché patrimonio, fondi o riserve, anche in modo	
	indiretto secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 2 e 3 del	
	decreto legislativo 117/2017.	
	L'associazione viene costituita per esercitare in via esclusiva l'attività	
	di interesse generale di cui alla lettera g) dell'art.5 del Dlgs 117/2017	
	con la finalità della diffusione della cultura e dell'arte attraverso	
	iniziative interdisciplinari e interculturali e la divulgazione di tecniche di	
	espressione creativa e musicale.	
	In particolare l'Associazione si propone di promuovere e diffondere la	
	cultura della comunicazione pubblicitaria e tutto ciò ad essa	
	direttamente e indirettamente connessa come, ad esempio, la	
	fotografia, il cinema, la musica, la radiodiffusione sonore anche a	
	Pagina 1 di 12	

	g) fornire collegamenti di conoscenza ed interscambio di	
	informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di	
	comunicazione;	
	h) stabilire contatti nazionali ed internazionali con Istituti od	
	Organizzazioni;	
	i) promuovere, gestire spazi al chiuso o all'aperto per organizzare	
	eventi;	
	j) promuovere, produrre, distribuire, diffondere materiale	
	editoriale, fotografico ed artistico, audiovisivo, culturale,	
	didattico, pubblicazioni e materiali in conto terzi che non siano	
	in contrasto con lo statuto;	
	k) contribuire alla realizzazione dei diritti dei singoli e collettivi;	
	acquisire, gestire, produrre pubblicità, produrre e vendere	
	stampati quali periodici, libri, materiale audiovisivo, filmati,	
	fotografie cartacee e non, materiale multimediale attinenti allo	
	scopo sociale;	
	l) reperire e gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni per	
	raggiungere lo scopo sociale;	
	m) progettare e realizzare eventi formativi negli ambiti sopra	
	indicati.	
	Le attività potranno essere svolte in modo gratuito o anche a	
	pagamento nei limiti consentiti dalle leggi in materia di enti non	
	commerciali. Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà	
	Pagina 3 di 12	

	domanda scritta all'associazione; sulle domande delibera il consiglio	
	direttivo, motivando la deliberazione.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, di pagare la quota annuale	
	associativa deliberata dal consiglio direttivo, di cooperare nell'interesse	
	dell'associazione.	
	I soci hanno diritto di voto in assemblea, diritto di essere informati sulla	
	vita e sulle deliberazioni dell'associazione.	
	Esistono 3 tipologie di socio:	
	- socio fondatore;	
	- socio ordinario.	
	- socio sostenitore	
	Spetta al Consiglio Direttivo stabilire le caratteristiche necessarie per	
	l'appartenenza alle varie categorie.	
	ARTICOLO 5 - Si cessa di far parte dell'associazione per morte,	
	esclusione o recesso. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e	
	ratificata dall'assemblea, alla prima riunione utile, nei confronti dei soci	
	che si siano resi gravemente inadempienti nei confronti dei loro obblighi	
	verso l'associazione o che comunque abbiano creato grave danno	
	all'associazione.	
	Il recesso è comunicato dal socio che intendere sciogliere il rapporto	
	associativo, per iscritto al consiglio direttivo.	
	In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo al socio o ai suoi	
	eredi non sarà attribuito alcunché a tale titolo non sussistendo alcun	
	Pagina 5 di 12	

	diritto a quote di patrimonio o di utili o di avanzi dell'associazione.	
	PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI	
	ARTICOLO 6 - L'associazione di avvale prevalentemente dell'attività	
	prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati; tuttavia, in	
	caso di particolare necessità, potrà avvalersi di prestazioni di lavoro	
	dipendente o autonomo, anche ricorrendo nei limiti di legge ai propri	
	associati.	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 7 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. E'	
	convocata dal consiglio direttivo almeno 10 giorni prima della riunione	
	mediante avviso da inviare ai soci con tutti i mezzi ritenuti idonei, nel	
	quale siano contenuti, oltre che data luogo e ora della riunione anche	
	gli argomenti da discutere. L'assemblea è convocata almeno una volta	
	l'anno per l'approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo.	
	ARTICOLO 8 - Hanno diritto di partecipare all'assemblea e hanno	
	diritto di voto i soli soci fondatori e ordinari che siano in regola con il	
	pagamento della quota associativa annuale.	
	Ogni socio come sopra identificato ha diritto ad un voto.	
	I soci hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza	
	dell'assemblea, senza limitazione alcuna.	
	L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando	
	siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Pagina 6 di 12	

conformità del medesimo alle linee guide. Può eseguire verifiche e
controlli sulla gestione amministrativa dell'associazione. Se vengono
superati i limiti dimensionali previsti dall'ex art.31, il collegio dei revisori
effettuerà anche la revisione legale a condizione che tra i suoi membri
vi sia almeno un revisore legale secondo quanto previsto dall'art.30
co.6. Può partecipare alle riunioni degli organi sociali.

IL TESORIERE

ARTICOLO 15 – Qualora lo ritenga utile o opportuno il Consiglio direttivo può nominare tra i propri membri un Tesoriere.

Se nominato il Tesoriere tiene la cassa dell'associazione, cura
l'amministrazione e gli adempimenti contabili ed amministrativi.

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 16 – L’Associazione trae le risorse economiche per il suo
funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- | |
|---|
| a) quote e contributi degli associati; |
| b) donazioni; |
| c) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; |
| d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; |
| e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; |
| f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; |

	g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;	
	h) proventi derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizi ad associati o terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.	
	i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.	
	BILANCIO	
	ARTICOLO 17 - Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	L'assemblea dei soci deve approvare il rendiconto consuntivo entro il 30 giugno successivo. Entro il 30 aprile il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo. Copia dei bilanci e rendiconti sono depositati almeno cinque giorni antecedenti alla data della discussione presso la sede dell'associazione e copia viene rilasciata ai soci che ne facciano richiesta.	
	Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per le attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di procedere in ogni modo a distribuzione di utili, avanzi riserve e fondi e comunque patrimonio dell'associazione anche in via indiretta. Eventuali avanzi attivi della gestione saranno utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.	

